



COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro deliberazioni di Consiglio N. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

L'anno 2020 il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sala comunale, a seguito di convocazione disposta nelle forme di legge si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria.

Risultano:

		Presente/Assente
Bellavite Andrea	Sindaco	Presente
Amoruso Marianna	Vice Sindaco	Presente
Bandirolì Maria Teresa	Consigliere	Presente
Battistutta Paolo	Consigliere	Presente
Bignulin Andrea	Consigliere	Presente
Festa Roberto	Consigliere	Presente
Gregorat Riccardo	Consigliere	Presente
Luca Marco	Consigliere	Presente
Macuglia Martina	Consigliere	Presente
Tarantino Ascanio	Consigliere	Presente
Viola Mauro	Consigliere	Presente
Visintini Susi	Consigliere	Presente
Vittor Massimo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale dott. Moro Stefano.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Bellavite Andrea nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità d’imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 20.12.2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 2020, che in base alle novità introdotte con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) sopra citata, devono intendersi inapplicabili ed essere oggetto di nuova approvazione,

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa l’aliquota base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5%, consentendo la Comune la possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all’azzeramento;
- il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di €200,00;
- il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa l’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento con possibilità di ridurla fino all’azzeramento;
- il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa l’aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nella misura del 0,1% con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta;
- il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa l’aliquota base allo 0,76 per cento con possibilità di diminuirla fino all’azzeramento o aumentarla fino 1,06%;
- il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa l’aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 con possibilità di diminuirla allo 0,76% o aumentarla fino 1,06%;
- il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura del 0,86 per cento con possibilità di diminuirla fino all’azzeramento o aumentarla fino all’ 1,06% per cento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- il Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 in cui vengono fissati al 31 luglio, termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha provocato anche una crisi di liquidità nelle famiglie e nelle imprese;

RITENUTO opportuno mantenere anche per il 2020 l'aliquota base dell'anno 2019 del **7,6 per mille**, senza usufruire della possibilità di aumentarla, come previsto dalla normativa;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio tributi dell'UTI e dal responsabile dell'area economico finanziaria del Comune di Aiello del Friuli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012;

UDITI i seguenti interventi:

Assessore Bandirolì: ai sensi della L. n. 160/2019 dal 1° gennaio 2020 viene abilita l'Imposta Unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). La TASI viene abolita, pertanto accorpata nell'IMU. Tale normativa consentirebbe di aumentare l'aliquota IMU dal 7,6 all'8,6 per mille, ma l'Amministrazione comunale ha deciso di mantenere invariata l'aliquota al 7,6 per mille, e ciò si è reso possibile perché già in sede di approvazione a dicembre 2019 del bilancio di previsione 2020/2022 l'IMU era stata prevista con tale aliquota. Si tratta di una scelta politica e in questo modo l'Amministrazione è intervenuta con una misura dettata dalla necessità di far fronte alla situazione di difficoltà socio-economica creata dall'emergenza COVID-19.

Consigliere Festa: ritiene che affermare che l'Amministrazione non ha aumentato l'aliquota IMU all'8,6 per mille a causa dell'emergenza COVID-19 sia pretestuoso perché quando è stata approvata l'IMU al 7,6 per mille con il Bilancio di previsione 2020/2022, tale aliquota era in linea con gli anni precedenti e si garantiva in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio. Non si possono pertanto mettere a confronto due esercizi differenti (2019 e 2020). Evidenzia come per il Comune di Aiello, il fatto di accorpare IMU e TASI è insignificante perché il gettito della TASI è di circa 2.000-3.000 euro per cui se si aumentasse dell'un per mille (ovvero dal 7,6 all'8,6 per mille) l'IMU per compensare l'accorpamento della TASI, ciò comporterebbe un maggior gettito di circa 50.000,00 e ciò evidentemente sarebbe del tutto sproporzionato.

CON n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) di fare integralmente proprie le premesse e sulla base delle stesse di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2020:
 - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00 per mille**;
 - b. **DETRAZIONE di euro 200,00** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi dell'ATER regolarmente assegnati ;
 - c. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **"0" zero** per mille;
 - d. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **"0" zero** per mille;
 - e. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **7,6 per mille**;
 - f. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **7,6 per mille**;
 - g. terreni agricoli: aliquota pari al **7,6 per mille**;
 - h. aree fabbricabili: aliquota pari al **7,6 per mille**.
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 3) di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 4) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è **ridotta del 50%**:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori figli) che la utilizzano come abitazione principale, **a condizione che il contratto sia registrato** e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

5) **di dare atto che sono ESCLUSE dall'Imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:**

- **abitazione principale**, (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- **i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola.**

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Stante l'urgenza di provvedere, con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.



COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

AREA FUNZIONI TRASFERITE SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2020.*

N. del. 2020/2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, lì 29 maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GIUSEPPE MANTO



COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

AREA FUNZIONI TRASFERITE SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2020.*

N. del. 2020/2

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, li 29 maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSIA BARBINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Bellavite dott. Andrea

Il Segretario comunale
F.to Moro dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09/06/2020 al 23/06/2020, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Aiello del Friuli, lì 09/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Martina Andreatta

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/06/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Aiello del Friuli, lì 04/06/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Martina Andreatta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Aiello del Friuli, lì

Il Responsabile del Procedimento